



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 48

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

29-09-2022

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 - Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 57, c. 2-ter, D.L. n. 124/2019.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre
Con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune.
Alla convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISSI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 12 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra Maria GERMANA' nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA RAGIONERIA**

Prop. n. 51

del 26.09.2022

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 - Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 57, c. 2-ter, D.L. n. 124/2019

RELAZIONE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

PRESO ATTO che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e, in particolare, a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO, invece, che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

PRESO ATTO, inoltre, che, qualora l'Ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *“Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”*;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

PRESO ATTO, in ogni caso, che l'Ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”*

RILEVATO, inoltre, che il suddetto decreto dispone: *“Considerato che gli Enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”*

PRESO ATTO, inoltre, di quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: *“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”.*

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: *“Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale”;*

PROPONE

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 3) di dare atto, in ogni caso, che l'ente alleggerà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'organo di revisione economico-finanziaria.
 - alla BDAP;
- 5) di dare atto che, secondo quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: *“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di*

voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”.

La Responsabile dell'Area

Dott.ssa Graziella Castellino



l'Assessore al Bilancio

Salvatore Vittorio Fiore



Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta.

E' presente in aula, il Revisore Unico dei Conti Dott. Domenico Donato .

Quindi procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta al punto 2) dell'Ordine del Giorno, così come invertito, avente ad oggetto:“ **Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs 118/2011. - Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 57, c.2,- ter , D.L n. 124 /2019**”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci richieste di intervento pone a votazione la proposta per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n.12(dodici)** consiglieri presenti e votanti, **la proposta viene approvata all'unanimità.**

A questo punto, il Presidente del Consiglio, pone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 12 (dodici)** consiglieri presenti e votanti, **l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata all'unanimità.**
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “**Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs 118/2011. - Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 57, c.2,- ter , D.L n. 124 /2019**”.

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'Area Ragioneria,per la regolarità tecnica e contabile, parere Favorevole.

Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta in oggetto:“ **Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs 118/2011. - Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 57, c.2,- ter , D.L n. 124 /2019**”.
- 2) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : **favorevole**
Data **26.09.2022**

La Responsabile
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data **26.09.2022**

La Responsabile
Dott.ssa Graziella Castellino

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di €..... trova copertura finanziaria alla Missione
.Programma.....Titolo.....CAPITOLO P.E.G.....del bilancio

Data.....

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano


[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 03-10-2022
E fino al

L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 03-10-2022

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Giuseppina Maria CAMMARERI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 03-10-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-08-2022

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 29-08-2022

Il Segretario Comunale
Giuseppina Maria CAMMARERI

